



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2012 (12.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0340 (COD)**

**10580/1/12
REV 1**

**CONSOM 83
MI 388
CADREFIN 272
CODEC 1479**

NOTA PUNTO "A"

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
al:	Consiglio
n. prop. Comm.:	16795/11 CONSOM 176 MI 561 CADREFIN 127 CODEC 2001
n. doc. prec.:	DS 10037/12 CONSOM 75 MI 342 CADREFIN 265 CODEC 1333
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) - <i>Orientamento generale parziale</i>

1. Il 9 novembre 2011 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020). Obiettivo del programma è, assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori, contribuire alla crescita coinvolgendo i cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico.

Tale obiettivo generale è perseguito mediante quattro obiettivi specifici (sulla sicurezza (1), educazione e informazione (2), diritti e ricorso (3) e tutela dei diritti (4)) e azioni descritte in modo particolareggiato nella proposta.

2. Con la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹ del 29 giugno 2011 sono stati assegnati 175 milioni di EUR (a prezzi costanti del 2011) al programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020.

¹ COM(2011) 500.

La presente proposta è finalizzata all'istituzione di un programma per la tutela dei consumatori per il 2014-2020, che fa seguito al programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013).

3. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere² il 28 marzo 2012.
4. Il Comitato delle regioni ha emesso il suo parere³ il 4 maggio 2012.
5. La commissione IMCO del Parlamento europeo ha proceduto ad alcuni scambi di pareri sulla proposta. La votazione sul progetto di relazione in sede di IMCO è prevista il 20 giugno 2012, in previsione dell'adozione in plenaria di un parere in prima lettura in autunno.
6. La proposta è stata discussa dal Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" il 9 febbraio 2012.
7. La presidenza ha preparato un testo di compromesso con note in calce e l'ha trasmesso il 23 aprile alle delegazioni invitandole a indicare entro il 4 maggio se potevano accettarlo e ritirare le loro note in calce.
8. In seguito a tale procedura, la presidenza ha aggiornato le note in calce e modificato l'articolo 14 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, come nelle altre proposte relative quadro finanziario pluriennale (QFP). Nella riunione del Coreper del 25 maggio 2012, varie delegazioni hanno ritirato le note e la presidenza ha confermato l'intenzione di raggiungere un orientamento generale parziale su tale programma. L'importo della dotazione finanziaria per l'attuazione del programma (197 milioni di EUR a prezzi attuali) non è stato discusso attualmente, in quanto la decisione sarà presa a livello di QFP.
9. Nella riunione del Coreper del 6 giugno 2012, FR e UK hanno mantenuto una riserva di esame sul testo.
10. Il Coreper raccomanda al Consiglio di approvare tra i punti "A" del suo ordine del giorno, il presente orientamento generale parziale.

² INT/608.

³ NAT-V-017.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"⁶ sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online.
- (2) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010.

- (3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È necessario dare priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppiioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.
- (4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁷, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)⁸ e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.
- (5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori, il cui valore dovrebbe tuttavia essere considerato in un più ampio contesto.
- (6) È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.
- (7) È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni.

⁷ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁸ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

- (8) La durata del programma deve essere di sette anni per uniformarsi a quella del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
- (9) Il presente regolamento deve definire, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale riferimento, ai sensi di quanto disposto al punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Y tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio, sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁹, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (10) L'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") prevede la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo (di seguito "i paesi EFTA/SEE"), dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione europea e i paesi che fanno domanda di adesione all'Unione europea, sono candidati o in via di adesione.
- (11) Nel contesto dell'attuazione del programma è opportuno incoraggiare, se del caso, la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione.
- (12) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne l'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II. È particolarmente importante che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze vanno esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰. Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell'importo relativamente limitato in questione, è opportuno applicare la procedura consultiva.
- (14) Occorre assicurare la transizione dal programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli aspetti che meritano maggiore attenzione. È opportuno che dal 1° gennaio 2021 gli stanziamenti relativi all'assistenza tecnica ed amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2020.
- (15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate e possono pertanto, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (16) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013).

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (17) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche tramite la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e finanziarie conformemente al regolamento (UE) n. XXXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione.¹¹

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di seguito denominato "il programma".

Articolo 2

Obiettivo generale

Il programma è finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione dei consumatori, a conferire un maggior potere ai consumatori e a collocare il consumatore al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi sostenendo l'integrazione di tali interessi dei consumatori in altre politiche. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3
Obiettivi specifici e indicatori

1. L'obiettivo generale enunciato all'articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

a) Obiettivo 1 - Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività del sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX).

b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori giovani, anziani e vulnerabili.

c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE.

d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri europei dei consumatori.

2. Gli indicatori sono descritti nell'allegato II.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all'allegato II.

Articolo 4

Iniziative oggetto del regolamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono conseguiti applicando le iniziative definite nell'elenco che segue e conformemente alle priorità stabilite nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12:

a) Obiettivo 1 - Sicurezza

- (1) consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente¹²;
- (2) coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti¹³ e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;
- (3) gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;

¹² GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

¹³ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

- b) Obiettivo 2 – Educazione e informazione
- (4) creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori;
 - (5) sostegno alle organizzazioni dei consumatori;
 - (6) aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori;
 - (7) miglioramento dell'educazione dei consumatori;
- c) Obiettivo 3 – Diritti e ricorsi
- (8) elaborazione da parte della Commissione di normative in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione;
 - (9) semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione;
- d) Obiettivo 4 – Tutela dei diritti
- (10) coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori¹⁴;
 - (11) contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).

Una descrizione più dettagliata del possibile contenuto di tali iniziative figura nell'allegato I.

¹⁴ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Articolo 5
Beneficiari delle sovvenzioni

1. Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione;
 - b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.
2. Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;
 - b) esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, ☐ contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni.

3. Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione.
4. Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese e da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;
 - b) sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.
5. Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
6. Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione europea ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
7. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti nell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori o di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.

Articolo 6

Quadro finanziario

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a [197.000.000] EUR ai prezzi attuali.

Articolo 7

Partecipazione al programma da parte di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati e in via di adesione all'Unione, nonché di potenziali candidati e dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell'Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.

Articolo 8

Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

1. Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i contributi finanziari dell'Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le sovvenzioni erogate dall'Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti:
 - a) sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1, non superiori al 50% dei costi ammissibili;
 - b) sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all'articolo 5, paragrafo 2, non superiori al 50% dei costi ammissibili;
 - c) sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95% dei costi ammissibili;
 - d) sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità, come specificato all'articolo 5, paragrafo 4, non superiori al 50% dei costi ammissibili;
 - e) sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 5, non superiori al 50% dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità come definite nei programmi di lavoro annuali, nel qual caso il contributo dell'Unione ai costi non supera il 70%;
 - f) sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 6, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno;

- g) sovvenzioni a iniziative di organismi designati dalle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e dalle equivalenti autorità di paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 7, non superiori al 70% dei costi ammissibili;
- h) sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all'articolo 5, paragrafo 8, non superiori al 50% dei costi ammissibili.

Articolo 9

Assistenza tecnica ed amministrativa

La dotazione finanziaria del programma può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi: in particolare studi, riunioni di esperti, azioni d'informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste sono collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti TI attinenti al trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro della gestione del programma.

Articolo 10

Metodi di attuazione

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 11

Coerenza e complementarità con altre politiche

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza generale e la complementarità tra il programma e gli altri pertinenti strumenti, politiche e azioni dell'Unione.

Articolo 12
Programmi di lavoro annuali

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione in cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

- a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie;
- b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;
- c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;
- d) se del caso, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
- e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16.

Articolo 13
Valutazione e diffusione dei risultati

1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.
2. Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente.

L'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma devono essere valutati in vista dell'adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

3. La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁵ e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁶, al fine di accertare l'eventuale esistenza di frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziato a titolo del presente regolamento.

¹⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

¹⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 3 è conferita alla Commissione per la durata del programma 2014-2020.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17
Disposizioni transitorie

1. L'articolo 6 della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma.
2. Se necessario, nel bilancio successivo al 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all'articolo 9 onde garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 18
Abrogazione

La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 19

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I – Tipo di azioni

Obiettivo I - Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione.

1. Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi

compresi il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione n. 2008/721/CE della Commissione che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente¹⁷.

2. Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori

- a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);
- b) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti sui rischi e sulla tutela nel settore della sicurezza dei prodotti;
- c) scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione;
- d) specifiche iniziative di cooperazione congiunta nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e dei servizi a norma della direttiva 2001/95/CE;
- e) monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresa la base di conoscenze per ulteriori norme o la determinazione di altri parametri di riferimento per la sicurezza;

¹⁷ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

- f) cooperazione amministrativa con paesi terzi diversi da quelli considerati all'articolo 7;
- g) sostegno a organismi riconosciuti dalla legislazione dell'Unione per il coordinamento delle iniziative di tutela dei consumatori tra gli Stati membri.

3. Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici

- a) gestione del portale di notifica dei prodotti cosmetici istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici¹⁸;
- b) gestione della base di dati sugli ingredienti cosmetici a sostegno dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Obiettivo II – Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori giovani, anziani e vulnerabili.

4. Creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori

creazione di evidenze ai fini dello sviluppo della politica dei consumatori, per l'individuazione dei settori più problematici per i consumatori e dell'integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione, compresi:

- a) studi e analisi su scala UE sui consumatori e sui mercati al consumo;
- b) sviluppo e gestione di basi di dati;
- c) sviluppo e analisi di dati statistici nazionali e di altri dati pertinenti. La rilevazione di dati nazionali e lo sviluppo di indicatori sui prezzi, sui reclami, sulla tutela dei diritti, sui ricorsi, ecc. saranno realizzati in collaborazione con le parti nazionali, tenendo conto dei costi e dei livelli di reddito negli Stati membri.

¹⁸ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

5. Sostegno alle organizzazioni dei consumatori

- a) contributi finanziari al funzionamento di organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione rappresentanti gli interessi dei consumatori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione e lo scambio di migliori prassi e di competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui si riscontra un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;
- c) sostegno a organismi internazionali che promuovono principi e politiche coerenti con gli obiettivi del programma.

6. Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori

- a) campagne di sensibilizzazione su questioni di interesse per i consumatori, anche mediante azioni congiunte con gli Stati membri;
- b) iniziative volte ad accrescere la trasparenza dei mercati al consumo in relazione, ad esempio, alla vendita al dettaglio di prodotti finanziari, ai settori dell'energia, dei trasporti, del digitale e delle telecomunicazioni;
- c) iniziative volte ad accrescere l'accesso dei consumatori a informazioni pertinenti sui beni, servizi e mercati;
- d) iniziative finalizzate a migliorare l'accesso dei consumatori a informazioni sui consumi sostenibili di beni e servizi;
- e) sostegno a manifestazioni riguardanti la politica dei consumatori dell'Unione, organizzate dalla presidenza dell'Unione su tematiche in linea con le priorità politiche dell'UE;

- f) contributi finanziari agli organismi nazionali preposti al trattamento dei reclami per assisterli nell'utilizzo di una metodologia armonizzata di classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni dei consumatori in sede di raccolta dei reclami dei consumatori;
- g) sostegno a organismi su scala UE nello sviluppo di codici deontologici/migliori prassi e linee guida per comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità;
- h) promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche attraverso il sostegno ai mezzi di comunicazione per promuovere il coinvolgimento e la tutela dei consumatori.

7. Miglioramento dell'educazione dei consumatori

- a) sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio delle migliori prassi e di sussidi per l'educazione dei consumatori destinati a gruppi specifici della popolazione, in particolare i giovani consumatori, in sinergia con il programma di finanziamento europeo nel settore dell'istruzione e della formazione;
- b) sviluppo di misure di educazione e di sussidi, tra l'altro ricorrendo a sussidi esistenti a livello nazionale e rendendoli disponibili nelle lingue pertinenti, ad esempio, sui diritti dei consumatori, anche in campo transnazionale, sulla salute e sulla sicurezza, sulla legislazione dell'Unione in tema di protezione dei consumatori, sui consumi sostenibili, sull'alfabetizzazione finanziaria.

Obiettivo III – Diritti e ricorsi: Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

8. Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, inclusi:

- a) studi, valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione delle normative esistenti;
- b) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

- c) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;
- d) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

9. Semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione:

- a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione;
- b) sostegno dello sviluppo di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE e sua gestione, compresi i servizi associati quali la traduzione.

Obiettivo IV – Tutela dei diritti: Promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

10. Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, tra le quali

- a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);
- b) iniziative finalizzate a migliorare la collaborazione tra le autorità, nonché il coordinamento del monitoraggio e della tutela quali scambi di funzionari, attività comuni, formazione di funzionari e di membri del sistema giudiziario;
- c) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti in materia;
- d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma.

- 11. contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), tra cui**

lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori.

Tale elenco può essere completato con ulteriori iniziative di natura e impatto simili che perseguono gli obiettivi specifici precisati all'articolo 3.

ALLEGATO II**Indicatori ai sensi dell'articolo 3 del programma per la tutela dei consumatori**

Obiettivo 1: Sicurezza rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione.

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
% di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri)	RAPEX	43% (843 notifiche) nel 2010	Aumento del 10% in 7 anni
Rapporto tra numero di reazioni / numero di notifiche (gravi rischi)*	RAPEX	1.07 nel 2010	Aumento del 15% in 7 anni

una notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri

Obiettivo 2: Educazione e informazione – Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Numero di organismi che trasmettono reclami all'ECCRS	ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori)	na	60% degli organismi competenti in 7 anni
Fiducia nelle operazioni transnazionali - % di consumatori che nutrono uguale fiducia o più fiducia nell'effettuare acquisti via internet da venditori di un altro Stato membro	Eurobarometro consumatori	37% nel 2010	50% in 7 anni

Obiettivo 3: Diritti e ricorsi – Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
% dei casi di controversie transnazionali per i quali gli ECC hanno fatto ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie	Relazione annuale degli ECC	9% nel 2010	50% in 7 anni
Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE		17.500(reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010	38.500 (+120%) in 7 anni

Obiettivo 4: Tutela dei diritti Promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete CPC: numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC numero di casi di allerta nell'ambito della rete CPC	Base di dati della rete CPC (CPCS)	Medie annue nel periodo 2007-2010 129 142 63	aumento del 30% in 7 anni aumento del 30% in 7 anni aumento del 30% in 7 anni
Numero di contatti con i consumatori da parte dei centri europei dei consumatori (ECC)	Relazione ECC	71.000 nel 2010	Aumento del 50% in 7 anni

Tali indicatori possono essere integrati da indicatori generali e orizzontali.